

Il Tribunale sarebbe incorso in un errore procedurale in quanto non avrebbe concesso alla ricorrente nel presente grado di giudizio un termine per replicare alle considerazioni svolte dalla convenuta nel presente grado di giudizio nonostante la giustificata richiesta della ricorrente. In tal modo verrebbe limitato il suo diritto ad essere ascoltata e pregiudicata la sua tutela giuridica in violazione delle disposizioni comunitarie applicabili al procedimento dinanzi al Tribunale ed alla Corte.

Il Tribunale avrebbe violato l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario in quanto, nel valutare il rischio di confusione, avrebbe erroneamente omissso una ponderazione complessiva di tutti i fattori rilevanti. Il Tribunale avrebbe a torto giudicato che gli elementi comuni ai marchi contrapposti constatabili fossero sufficienti a ritenere esistente un rischio di confusione ai sensi della normativa sul marchio.

In particolare, il Tribunale non avrebbe tenuto sufficientemente in considerazione il fatto che i marchi oggetto del procedimento riguardassero prevalentemente prodotti e servizi connessi in senso lato alla salute umana e ci si potesse perciò attendere una maggiore attenzione da parte del pubblico coinvolto. Ai consumatori sarebbe ben noto che nel caso di marchi che hanno la propria origine nella nomenclatura chimica o richiamano quest'ultima, possono essere determinanti anche differenze minime. L'attenzione dei consumatori verrebbe inoltre rafforzata dal fatto che una confusione tra prodotti potrebbe comportare conseguenze molto spiacevoli. Già tale circostanza farebbe sembrare opportuna una particolare attenzione.

Il Tribunale avrebbe altresì ignorato che i suoni dei marchi «Kids Vits» e «VITS4KIDS» sono notevolmente differenti in quanto la riproduzione fonetica dei marchi presenterebbe differenze evidenti. Proprio la pronuncia di un marchio sarebbe davvero importante per il ricordo che i consumatori avrebbero di un marchio di modo che già per questo motivo resterebbe escluso un rischio di confusione. È vero che esisterebbero analogie visive, tuttavia le parole «Kids» e «Vits» sarebbero ordinate in modo diverso nei marchi in questione e nel caso del marchio della convenuta sarebbero anche completate da un segno ulteriore (propriamente la cifra «4» che anglicamente dovrebbe essere pronunciata come «for» nel senso di «destinato a ...»). Inoltre i due marchi nel loro complesso seguirebbero due sistemi di creazione dei termini composti differenti, ciò che di per sé garantirebbe che siano distinguibili.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Vicenza — Sezione distaccata di Schio — (Italia) il 15 febbraio 2010 — Electrosteel Europe sa/Edil Centro SpA

(Causa C-87/10)

(2010/C 100/45)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Ordinario di Vicenza

Parti nella causa principale

Ricorrente: Electrosteel Europe sa

Convenuto: Edil Centro SpA

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento n. 44/01 CE ⁽¹⁾, e, comunque, il diritto comunitario, laddove esso statuisce che il luogo di esecuzione dell'obbligazione, nel caso di compravendita di beni, è il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, vada interpretato nel senso che il luogo della consegna, rilevante ai fini della individuazione del Giudice dotato di competenza giurisdizionale, sia quello di destinazione finale delle merci oggetto del contratto ovvero quello in cui il venditore si libera dell'obbligazione di consegna, in base alla normativa sostanziale applicabile al singolo caso, ovvero, ancora se sia prospettabile una diversa interpretazione della norma citata.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale G.U. L 012, p. 1

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Palermo (Italia) il 15 febbraio 2010 — Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale/Seasoft Spa

(Causa C-88/10)

(2010/C 100/46)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Palermo